Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° **Roma - Sabato, 16 novembre 1929 - Anno VIII** **Numero 267**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in **Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX** Settembre, ovvero presso le locali **Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti** per altri **paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema** del versamento dell'importo **nel** conto corrente postale **1/2640**, intestato all'**Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti **a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135, — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*; *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero degli affari esteri:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2598.

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 1935.

Estensione alla città di Fiume e territorio annesso delle norme concernenti i Monti di pietà di seconda categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512;

Ritenuta la necessità di estendere alla città di Fiume e territorio annesso le disposizioni vigenti nel Regno per i Monti di pietà di 2ª categoria, e cioè la legge 4 maggio 1898, n. 169, successivamente modificata con il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396, e con il R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 3226; il R. decreto 14 maggio 1899, n. 185, con cui fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, modificato con i Regi decreti 19 ottobre 1899, n. 424, e 19 luglio 1924, n. 1305; il R. decreto 6 agosto 1926, n. 1810, con cui fu stabilito il contributo dei Monti di pietà per la pubblicazione ufficiale degli atti dei Monti stessi; il R. decreto 24 dicembre 1899, n. 496, con cui furono approvati i modelli per le situazioni semestrali, ed il R. decreto 22 marzo 1923, n. 712, concernente le spese per missioni di vigilanza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati nella città di Fiume e territorio annesso al Regno d'Italia in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512, la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà, successivamente modificata col R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396, e col R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 3226; il R. decreto 14 maggio 1899, n. 185, con cui fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, modificato con i Regi decreti 19 ottobre 1899, n. 424, e 19 luglio 1924, n. 1305; il R. decreto 6 agosto 1926, n. 1810, con cui fu stabilito il contributo dei Monti di pietà per la pubblicazione ufficiale degli atti dei Monti stessi; il R. decreto 24 dicembre 1899, n. 496, con cui furono approvati i modelli per le situazioni semestrali, ed il R. decreto 22 marzo 1923, n. 712, concernente le spese per le missioni di vigilanza, e, in genere, tutte le disposizioni in vigore nel Regno per i Monti di pietà di 2ª categoria.

Art. 2.

Il termine di tre mesi stabilito dall'art. 1 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3226, per il rilascio del formale atto di sottomissione da parte di esercenti di agenzie pubbliche di prestiti sopra pegni e degli esercenti altre agenzie pubbliche ed uffici pubblici di affari in Fiume e territorio annesso, decorrerà dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 50. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2599.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 1927.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione aggiuntiva per il mantenimento del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, con il quale la Scuola veterinaria annessa alla cessata libera Università di Perugia venne costituita in autonomo Regio istituto superiore di medicina veterinaria alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale;

Visto l'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e successive modificazioni, sull'ordinamento dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Viste le disposizioni contenute nel capo II del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 3131, che regolano l'ordinamento del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia;

Visto l'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1927, n. 2241, che stabilisce la stipulazione di una convenzione aggiuntiva per il mantenimento dell'Istituto anzidetto;

Vista la legge 20 dicembre 1928, n. 3230, relativa al passaggio delle Scuole e degli Istituti d'istruzione tecnica professionale dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quello dell'educazione nazionale;

Udita la competente 1ª sezione del Consiglio superiore per l'istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata in Perugia l'11 maggio 1928-VI, fra lo Stato e la Regia università di Perugia per il mantenimento del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

Art. 2.

All'art. 1 dell'unita convenzione è da sostituirsi il seguente:

« L'ordinamento del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia è stabilito dalle disposizioni contenute nel capo II del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 ».

Art. 3.

Dal 1° luglio 1928 i contributi, di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2 della presente convenzione, vengono corrisposti dal Ministero dell'educazione nazionale ed il rappresentante di cui al n. 2 dell'art. 4 della convenzione medesima è designato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

All'art. 5 dell'unita convenzione è da sostituire il seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro per l'educazione nazionale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 42. — MANCINI.

N. 1356 di protocollo.

Convenzione per il mantenimento del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1928 addì 11 del mese di maggio in Perugia e in una delle sale della Regia prefettura.

Innanzi a me dott. Giuseppe Zacchi, primo segretario di Prefettura delegato a stendere e ricevere il presente pubblico atto amministrativo, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e degli articoli 94, 95, 96 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed alla presenza dei testimoni a me noti ed idonei sigg. dott. cav. Domenico Palermo e dott. cav. Bruno Carattoli, sono comparsi i signori: S. E. il comm. dott. Giuseppe Mormino, Regio prefetto della provincia di Perugia, in nome e in rappresentanza dell'on. Ministero dell'economia nazionale; il dott. comm. Guido Manganelli, commissario straordinario per la Regia università degli studi di Perugia; il gr. uff. prof. Cesare Agostini, preside della Facoltà di medicina della Regia università degli studi, ff. rettore; il prof. dott. Giovanni Battista Caradonna, direttore del Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Tutti i predetti intervenuti a me personalmente noti anche nelle loro rispettive qualità.

Vista la lettera 2 maggio 1928, n. 11806, del Ministero dell'economia nazionale che autorizza la stipula della convenzione in forma pubblica, secondo le modalità e condizioni contenute nello schema predisposto dagli intervenuti come sopra il 1° marzo 1928;

Premesso che, a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, la Scuola veterinaria annessa alla cessata libera Università di Perugia è costituita in autonomo Regio istituto superiore di medicina veterinaria alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale;

Che al mantenimento dell'Istituto sono assegnati i contributi annui dello Stato nella misura di L. 330,000;

Che al mantenimento concorre ancora una rendita netta patrimoniale fissa sui beni della Regia università, stabilita, secondo il parere del Ministero dell'economia nazionale, in L. 25,700, oltre il concorso volontario di L. 68,000, stabilito dalla Regia università di Perugia in base al contributo ad essa dato dai vari enti;

Tutto ciò premesso e ratificato dai singoli interessati su costituiti nelle rispettive rappresentanze, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Il Regio istituto superiore di medicina veterinaria è organizzato in conformità ai Regi decreti 1° ottobre 1923, n. 2492, 30 novembre 1924, n. 2172, e 4 settembre 1925, n. 1762.

Art. 2.

Al mantenimento del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia concorre:

1° il Ministero dell'economia nazionale con L. 40,000 in virtù dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965;

2° lo stesso Ministero dell'economia nazionale con lire 290,000 in virtù dell'art. 24 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;

3° la Regia università di Perugia con L. 94,500 in virtù dell'art. 5 della convenzione approvata con R. decreto 11 novembre 1927, n. 2241. La Regia università inoltre cede l'uso del materiale attualmente esistente nelle Cliniche e negli Istituti che costituiscono la cessata Scuola di medicina veterinaria (e che risulta dai vari inventari aggiornati) al Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Art. 3.

Il numero dei posti dei professori di ruolo, quelli degli aiuti, e degli assistenti dell'ufficio di amministrazione e dei subalterni è stabilito dall'annessa tabella n. 1.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione per il governo amministrativo dell'Istituto è costituito:

1° dal direttore che lo presiede;

2° da un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;

3° dall'intendente di finanza della provincia di Perugia;

4° da due professori di ruolo designati dal Consiglio accademico;

5° da un rappresentante dell'ente sovventore: Regia università degli studi di Perugia.

Potranno avere a proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione altri enti o privati che concorressero al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo fisso non inferiore ad un decimo del contributo dello Stato.

I membri elettivi e quello scelto dal Ministero durano in carica un biennio e possono essere rieletti.

Ad eccezione del direttore e dei due professori di ruolo designati dal Consiglio accademico, i membri elettivi non possono essere scelti fra coloro che a qualunque titolo appartengano od abbiano rapporti con l'Istituto.

Ove senza giustificato motivo i componenti tutti il Consiglio di amministrazione non intervengano a due adunanze consecutive decadono senz'altro dall'ufficio e vengono sostituiti.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

La presente convenzione avrà effetto dal giorno 29 ottobre 1925. La durata della convenzione è di un decennio e s'intenderà prorogata successivamente di decennio in decennio ove non intervengano denuncie da una delle parti contraenti, almeno due anni prima della scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione sarà valida in seguito a sua approvazione con Regio decreto.

Art. 8.

La presente convenzione non dà luogo a tasse e spese perchè s'intende fatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE.

Professori di ruolo stabili e non stabili. . .	N.	5
Aiuti	»	2
Assistenti.	»	3
Segretario economo	»	1
Applicato di segreteria	»	1
Personale subalterno (compreso un tecnico).	»	8

Il presente atto, letto ad alta ed intelligibile voce, viene confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti e da me ufficiale rogante.

Giuseppe Mormino.
Guido Manganelli.
Giovanni Battista Caradonna.
Domenico Palermo.
Bruno Carattoli.
Giuseppe Zacchi, delegato ai contratti.

Numero di pubblicazione 2600.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. **1936.**

Liquidazione, a norma del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, del Consorzio cooperativo del lavoro di Piacenza, e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2260, con il quale il Consorzio cooperativo del lavoro di Piacenza, con sede in Piacenza, è stato riconosciuto come corpo morale e se ne è approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1554, relativo alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni di cooperative erette in ente morale;

Vista la nota in data 26 settembre 1929 del prefetto di Piacenza;

Ritenuto che l'Ente per la situazione patrimoniale deficitaria trovasi nell'impossibilità di attuare il suo scopo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consorzio cooperativo del lavoro di Piacenza, con sede in Piacenza, è messo in liquidazione a norma del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

Il geom. Giovanni Bertola è nominato liquidatore del Consorzio stesso.

Con decreto Ministeriale si provvederà alla costituzione del Collegio sindacale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 51. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2601.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. 1932.

Classificazione del calcare litografico fra le sostanze della prima categoria agli effetti del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
Sentito il Consiglio superiore delle miniere;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il calcare litografico è classificato fra le sostanze della prima categoria (miniere), a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 47. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2602.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. 1939.

Approvazione del progetto per il risanamento della zona Astagno, in Ancona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli atti prodotti dal podestà del comune di Ancona, diretti ad ottenere, a norma della legge 27 giugno 1929, n. 1274, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere contemplate nel progetto relativo al risanamento della zona Astagno in quella città e l'approvazione del progetto stesso;
Veduto il progetto all'uopo redatto dall'ingegnere Luigi Battiati, vistato dal Genio civile di Ancona;
Vedute le deliberazioni 22 settembre e 26 dicembre 1928, con le quali il podestà di Ancona approvava il progetto anzidetto;
Veduti gli atti delle pubblicazioni eseguite a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione, regolarmente avvenuta, sono state prodotte opposizioni da:

1. Bettini Emma.
2. Maggini Italo.
3. Perugia Soria Giulio.
4. Ajò Carlo.
5. Università israelitica.
6. Lauri Candida in Marchetti.
7. Bruschi Amelia vedova Boccosi.
8. Bonarelli Antonietta e Cipriani Emma.
9. Gioacchini Romeo.
10. Carletti Cesira.
11. Monina Gino.
12. Bilò Rosina Capoccetti.
13. Eredi Pignocchi.
14. Giacchetti Gina.
15. Cesaroni Adelia, Stamura Cesare.
16. Di Rio Clelia.
17. Murgi Elea.
18. Paci Gualtiero.
19. Coen Vitale.
20. Boccosi Filomena.
21. Caporalini Eugenia.
22. Coen Boninfante.
23. Pieia Ido e Letini Giovanni.
24. Pesaresi Giuseppina.
25. Taccaliti Ada.
26. Cassinari Pietro.
27. Chiappini Francesco.
28. Mancinelli Attilio.
29. Fratelli Guidi.
30. Passalacqua ed altri.
31. Alessandrelli Anita.
32. Nicoletti Enrico.
33. Congregazione di carità.
34. Luzi Renato.
35. Serpicelli Maria.
36. Panzini Luigi.
37. Bellini dott. Giovanni.
38. Cecon ing. Tullio ed altri.
39. Barocci Giacchino;

Considerato che tali opposizioni si riassumono nei seguenti motivi:

a) che il progetto depositato a visione del pubblico non è quello approvato dal Comune;

b) che le misure delle indennità di espropriazioni previste in progetto non sono adeguate;

c) che le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, non dovrebbero essere applicate a tutte le espropriazioni necessarie per la esecuzione del progetto, dovendone restare escluse quelle non necessarie all'apertura della nuova strada;

d) che debba essere data la preferenza ai proprietari espropriati nella ricostruzione degli edifici che dovranno sorgere sui suoli di risulta;

e) che il progetto tecnico presenta delle deficienze per quanto concerne la larghezza della nuova strada parallela al corso Vittorio Emanuele e per la conservazione di un dente antiestetico costituito dal mantenimento dell'edificio Rosoni;

Considerato che il progetto depositato dal Comune a visione del pubblico è, giusta quanto dichiara il podestà, quello approvato con atto 26 dicembre 1928, e cioè quello modificato secondo i suggerimenti dati dai corpi competenti;

Considerato che gli interessati potranno far valere le loro ragioni circa la misura delle indennità di esproprio dopo la pubblicazione dell'elenco dei prezzi proposti, che il Comune,

a' sensi dell'art. 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dovrà pubblicare, essendosi detto ente limitato per ora a chiedere l'approvazione del progetto ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, e che, pertanto, sono intempestive per questa parte le fatte opposizioni;

Considerato che, in virtù della legge 27 giugno 1929, numero 1274, le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento di Napoli furono estese a tutte le espropriazioni necessarie per il risanamento della zona Astagno e che appunto pel completo risanamento di detta zona si rendono necessarie tutte le opere comprese nel piano di esproprio, e che pertanto non sono fondati i reclami presentati contro l'applicazione di tali norme alla espropriazione degli stabili compresi nella zona tra via Leopardi e piazza Garibaldi;

Considerato che le richieste di alcuni ricorrenti di essere autorizzati a costruire sulle aree risultanti dagli esproprî potranno eventualmente ed in prosieguo di tempo essere prese in considerazione dal comune di Ancona, ma che comunque nessun diritto di preferenza hanno gli attuali proprietari di edifici espropriandi sui suoli risultanti dall'abbattimento degli attuali stabili;

Considerato che nessun fondamento è da attribuire alle critiche di natura tecnica mosse al progetto delle opere, dato il giudizio favorevole che sul progetto stesso hanno espresso i corpi tecnici competenti;

Veduto il parere emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 12 febbraio 1929;

Vedute le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e 27 giugno 1929, n. 1274;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono respinte tutte le opposizioni prodotte dalle persone indicate nel presente decreto.

Art. 2.

E' approvato, agli effetti della legge 27 giugno 1929, numero 1274, il progetto, col relativo piano delle espropriazioni, per il risanamento della zona di Astagno in Ancona di cui nella narrativa, e sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, le opere contemplate nel detto progetto.

Un esemplare del progetto, col relativo piano di espropriazioni, sarà, d'ordine Nostro, munito della firma del Capo del Governo, Ministro proponente.

Art. 3.

E' assegnato al comune di Ancona il termine di anni cinque per la esecuzione dei lavori e per le occorrenti espropriazioni degli immobili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BIANCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 54. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2603**.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1929, n. **1942**.

Norme per il funzionamento della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 5 luglio 1908, n. 404, la legge 7 aprile 1921, n. 647, il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1880, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562; il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1927, n. 2548;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per il funzionamento della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, continuerà anche dopo estinte le passività esistenti al 30 novembre 1923 di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, a vendere il citrato di calcio di nuova produzione per conto dei produttori-depositanti, che ne fanno deposito presso di essa ai termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge sopracitato.

Art. 2.

La Camera agrumaria nel mese di ottobre determinerà il prezzo di vendita del citrato di calcio che essa dovrà praticare per l'esercizio camerale successivo. La deliberazione camerale diventerà definitiva dopo che sarà stata espressamente approvata dal Ministero delle corporazioni.

Tale prezzo sarà stabilito avendo riguardo alla produzione ed al consumo prevedibili per l'esercizio successivo, ed alle condizioni dei mercati; e nel corso dell'esercizio potrà essere modificato, con le stesse modalità e forme.

Art. 3.

La Camera agrumaria a misura che esegue le vendite, e fino a concorrenza delle quantità vendute, e con le somme ricavatene è autorizzata a pagare ai depositanti di ogni singolo esercizio un acconto di non oltre tre quarti del prezzo di vendita, in vigore all'atto delle vendite stesse, secondo l'ordine cronologico delle fedi di deposito rilasciate al momento del deposito della merce nei magazzini camerali.

Ove in un esercizio si verificassero delle variazioni del prezzo già stabilito, il conguaglio fra i vari acconti pagati ai depositanti sarà eseguito con la liquidazione definitiva, al termine dell'esercizio stesso.

Art. 4.

Le rimanenze di citrato di calcio esistenti al 30 novembre 1929 nei magazzini camerali, e di proprietà della Camera agrumaria, saranno vendute gradualmente negli esercizi fu-

turi, in relazione alle esigenze del mercato, ed al prezzo di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Le vendite di ciascun esercizio camerale saranno imputate ai depositi dello stesso esercizio.

Se le vendite eccederanno i depositi, la parte in eccesso sarà imputata alle rimanenze di cui al precedente articolo.

La merce di nuova produzione, che non fosse venduta nello esercizio durante il quale è depositata nei magazzini camerali, sarà venduta nell'esercizio immediatamente successivo, con precedenza sulla merce depositata in quest'ultimo.

Art. 6.

Il ricavato della vendita delle rimanenze di citrato di calcio di cui al precedente art. 4 va destinato ad incremento del fondo di riserva della Camera agrumaria.

La differenza fra il ricavato complessivo delle vendite del citrato di calcio di nuova produzione effettuate dalla Camera agrumaria in ciascun esercizio, e l'ammontare degli acconti pagati ai depositanti a norma dell'art. 3, eseguiti i prelevamenti di legge, ed effettuato, occorrendo, il conguaglio di cui allo stesso art. 3, sarà, per la parte ancora eventualmente disponibile, ripartita come segue:

a) nella percentuale del 90 % ai depositanti dell'esercizio, a tacitazione di ogni loro avere, in proporzione della quantità di merce da ciascuno di essi depositata presso la Camera agrumaria e venduta durante l'esercizio;

b) nella percentuale del 10 per cento a favore della Camera agrumaria, ad incremento del suo fondo di riserva.

Per la merce di nuova produzione che, nel caso non sarà venduta nell'esercizio durante il quale è depositata nei magazzini camerali, dovrà essere venduta nell'esercizio immediatamente successivo, a norma del precedente art. 5, sia l'acconto ai depositanti, sia il conguaglio degli acconti, sia il riparto di cui al presente articolo saranno, rispettivamente, corrisposti ed effettuati durante l'esercizio nel quale la merce sarà venduta, ed in base alle risultanze dell'esercizio stesso.

Art. 7.

Il ricavato delle vendite della produzione di ciascun esercizio, per la parte non impiegata dalla Camera agrumaria in acconti ai depositanti a norma del precedente art. 3, sarà versato, fino alla liquidazione definitiva al termine di ogni esercizio di cui al precedente art. 6, presso il Banco di Sicilia, in un conto speciale fruttifero, e previ accordi con lo stesso Banco, circa la misura degli interessi relativi.

Nel caso di mancato accordo col Banco di Sicilia, l'impiego del ricavato suddetto sarà stabilito dal Ministero delle corporazioni, sentito il Ministero delle finanze, e su proposta della Camera agrumaria.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti finora vigenti le quali siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 57. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1929.
Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire una propria agenzia in San Giuseppe Vesuviano in sostituzione di quella di Afragola.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 889, che approva lo statuto del Banco di Napoli;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1928, n. 27740;

Vista la richiesta 4 ottobre 1929, n. 133660, del direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire in San Giuseppe Vesuviano una propria agenzia in sostituzione di quella di Afragola, autorizzata col citato decreto interministeriale del 24 novembre 1928, n. 27740.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(6395)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-8701.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Medved di Antonio, nato a Trieste il 1° dicembre 1889 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Medved è ridotto in « Orsini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Medved nata Poleis di Giacomo, nata il 18 gennaio 1900, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 29 novembre 1923, figlio;
3. Dinora di Giovanni, nata il 31 marzo 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5619)

N. 11419-12484.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Miklic fu Giovanni, nato a Trieste il 19 aprile 1882 e residente a Trieste, via Leo, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miklic è ridotto in « Micheli »

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Miklic nata Zega fu Giovanni, nata il 14 giugno 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5620)

N. 11419-12485.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Mikelus (Miklus) fu Giovanni, nato a Lucinico il 24 luglio 1872 e residente a Trieste, via P. Vergerio n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Mikelus (Miklus) è ridotto in « Micheli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Mukelus nata Legisa fu Andrea, nata il 18 maggio 1881, moglie;
2. Ada di Giuseppe, nata il 22 maggio 1912, figlia;
3. Italia di Giuseppe, nata il 14 febbraio 1914, figlia;
4. Albina di Giuseppe, nata il 4 gennaio 1916, figlia;
5. Bruno di Giuseppe, nato il 1° settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5621)

N. 11419-12486.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Milich fu Giovanni, nato a Trieste il 22 giugno 1897 e residente a Trieste, via G. Carducci, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Millo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Milich è ridotto in « Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5622)

N. 11419-2083.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Roth fu Edoardo, nato a Trieste il 2 aprile 1865 e residente a Trieste,

via Giulia n. 19, p. 3°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Roth è ridotto in « Roti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Natalia Mozetic in Roth fu Andrea, nata il 25 dicembre 1893, moglie;
2. Rosina di Giuseppe, nata il 29 luglio 1913, figlia;
3. Guerrina di Giuseppe, nata il 24 agosto 1914, figlia;
4. Maria di Giuseppe, nata il 17 gennaio 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5623)

N. 11419-33158.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Veliscek fu Michele, nato a S. Lorenzo di Biliana (Gorizia) il 31 ottobre 1882 e residente a Trieste, S. M. Maddalena Inf. n. 944, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Velise »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Veliscek è ridotto in « Velise ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Veliscek nata Kobec fu Michele, nata l'8 settembre 1891, moglie;
2. Carlo di Ferdinando, nato il 6 novembre 1921, figlio;
3. Valeria di Ferdinando, nata l'8 luglio 1923, figlia;
4. Alberto di Ferdinando, nato il 29 novembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5624)

N. 11419-9144.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Werk fu Luciano, nato a Trieste l'11 gennaio 1898 e residente a Trieste, via Udine n. 67, p. 1°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Veri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Werk è ridotto in « Veri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Werk nata Ritschel fu Carlo, nata il 14 giugno 1896, moglie;
2. Amorina di Ernesto, nata il 19 novembre 1921, figlia;
3. Renato di Ernesto, nato il 29 maggio 1926, figlio;
4. Mario di Ernesto, nato il 2 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5625)

N. 11419-8026.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alessandro Bacich di Antonio, nato a Pedena (Istria) il 9 luglio 1897 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 62, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alessandro Bacich è ridotto in « Bacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosina Bacich nata Rovis di Giovanni, nata il 4 luglio 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5963)

N. 11419-7811.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Baumgartner fu Alfredo, nato a Trieste il 3 ottobre 1900 e residente a Trieste, Rozzol in Monte n. 1396, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bongardo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quando all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Baumgartner è ridotto in « Bongardo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Tabea Baumgartner nata Meir di Matteo, nata il 30 agosto 1904, moglie;
2. Ruta di Alfredo, nata il 15 giugno 1927, figlia;
3. Elga di Alfredo, nata il 20 aprile 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5964)

N. 11419-4875.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Durbezic di Giovanni, nato a Trieste il 6 luglio 1891 e residente a Trieste, Androna Gusion n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dorbesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Durbezic è ridotto in « Dorbesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ines Durbezic nata Krischiak di Virginia, nata il 30 settembre 1896, moglie;
2. Libera di Angelo, nata il 21 febbraio 1913, figlia;
3. Giovanni di Angelo, nato il 10 maggio 1914, figlio;
4. Leonilda di Angelo, nata il 30 settembre 1918, figlia;
5. Angelo di Angelo, nato il 28 dicembre 1920, figlio;
6. Silvano di Angelo, nato il 31 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5965)

N. 11419-34976.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Gerdol vedova Gherdol fu Lorenzo, nata a Trieste il 23 luglio 1884 e residente a Trieste, via Alessandro Vittoria n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Gardoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 4944;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Gerdol ved. Gherdol sono ridotti in « Gardoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5966)

N. 11419-9147.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Egone Giurgevich fu Luigi, nato a Trieste il 26 agosto 1887 e residente a Trieste, via Tor S. Piero n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Egone Giurgevich è ridotto in « De Giorgi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Giurgevich nata Kleinschuster di Lodovico, nata il 25 settembre 1902, moglie;
2. Maria di Egone, nata il 25 dicembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5967)

N. 11419-9141.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emilia Giurgevich fu Paolo, nata a Trieste il 16 gennaio 1906 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto n. 15, e diretta ad ottenere a termine dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emilia Giurgevich è ridotto in « De Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5968)

N. 11419-9156.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Natalia Giurgevich fu Paolo, nata a Trieste il 24 dicembre 1903 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Natalia Giurgevich è ridotto in « De Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5969)

N. 11419-9154.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Giurgevich fu Paolo, nato a Trieste il 5 giugno 1900 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Giurgevich è ridotto in « De Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5970)

N. 11419-1965.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gualtiero Godina fu Francesco, nato a Trieste il 13 settembre 1885 e residente a Napoli, via D. Cimarosa (Vomero), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gualtiero Godina è ridotto in « Godi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosa Godina nata Chiaruttini fu Pietro, nata il 28 luglio 1888, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5971)

N. 11419-7205.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Grbac fu Gregorio, nato a Lanischie (Istria) l'11 novembre 1869 e residente a Trieste, via Giov. Boccaccio n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerbaci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Grbac è ridotto in « Gerbaci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Geltrude Grbac nata Huc fu Antonio, nata il 1° agosto 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5972)

N. 11419-5861.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arrigo Gropajc di Nicolò, nato a Trieste il 9 giugno 1907 e residente a Trieste, via Machiavelli, n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Groppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arrigo Gropajc è ridotto in « Groppi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5973)

N. 11419-4879.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Gropajc di Nicolò, nato a Trieste il 25 ottobre 1898 e residente a Trieste, via Carpison n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Groppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Gropajc è ridotto in « Groppi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Gropajc nata Dreossi di Massimiliano, nata il 14 agosto 1899, moglie;
2. Licia di Bruno, nata il 25 aprile 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5974)

N. 11419-34986.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Milan Gropajc fu Giuseppe, nato a Trieste il 28 settembre 1891 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 203, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926,

n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Groppazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Milan Gropaic è ridotto in « Groppazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Gropaic nata Laurencich fu Francesco, nata il 10 marzo 1896, moglie;
2. Silvio di Milan, nato il 27 febbraio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5976)

N. 4476.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signora Pulanich vedova Giovanna fu Mastruko Simeone e fu Michelino Maria, nata a Ugliano (S. H. S.) il 4 giugno 1877 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Pullani »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signora Pulanich vedova Giovanna nata Mastruko è ridotto in « Pullani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Pulanich Fedora, nata a Zara il 18 settembre 1909, figlia;
Pulanich Lidia, nata a Zara l'8 gennaio 1912, figlia;
Pulanich Nicolò, nato a Zara il 21 gennaio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(6352)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 12 novembre 1929-VIII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311, che dà esecuzione agli Accordi aeronautici stipulati in Torino tra l'Italia e la Repubblica Francese il 10 marzo 1929.

(6396)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 12 novembre 1929-VIII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1929-VII, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e Dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmate a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929.

(6397)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 57.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 152 — Data: 11 maggio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Guarini Concetta, Virginia ed Adriana fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 buono settennale 1ª serie n. 619 — Capitale: L. 20,000, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 7 dicembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: comune di Ranziano — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni Venezie 3.50 %, 1 — Capitale: L. 500, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 29 settembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Rivellini Giuseppe fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 3395 consolidato 3.50 % (1906) con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 70 — Data: 29 settembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Rivellini Giuseppe fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 665 consolidato 3.50 % (1902) con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 ottobre 1929 - Anno VII.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5284)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

2ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	378593 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gianellini Angelo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Morandi Giuseppina di G. Batta ved. di Gianellini Giuseppe e moglie in seconde nozze di Giov. Ferrario, domic. a Legnano (Milano) . . . . L. per l'usufrutto: Morandi Giuseppina.	24.50
Cons. 5 %	25574	Zagordi Ida di Tommaso, moglie di Talarico Angelo, domic. a Simeri-Crichi (Catanzaro), vincolata . . . . . . »	385 —
»	388580	Comune di Cis (V. T.) . . . . »	35 —
»	290525 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Mondovì Amalia fu Abramo, ved. Levi . . » per la proprietà: Levi Vittoria fu Attilio, minore sotto la patria potestà della madre Mondovì Amalia fu Abramo, ved. di Levi Attilio, domic. a Milano.	325 —
»	323502 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	35 —
»	321828	Martoia Libera di Stefano, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Villarsocchiardo (Torino) . . . . . . »	45 —
3.50 %	187008	Fabbriceria parrocchiale di Santa Lucia di Segusino (Treviso) »	7 —
Cons. 5 %	161287	Calì Stella di Lorenzo in Chiovari Antonino di Domenico, domic. a New York . . . . »	650 —
3.50 %	543826 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pacifici Ferdinando, Ettore e Riccardo fu Eugenio, eredi indivisi del detto loro padre, domic. a Vasto (Chieti) . . . . » per l'usufrutto: Rispoli Giulia fu Francesco, ved. di Pacifici Eugenio ed ora moglie di Iaquinangelo Giuseppe, domic. in Vasto (Chieti).	87.50
Cons. 5 %	67254 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Scartabelli Gino fu Ottavio, domic. a Firenze » per l'usufrutto: Montani Fanny.	500 —
»	67255 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Scartabelli Dina fu Ottavio, moglie di Mogliotti Giovanni, domic. a Firenze . . . . » per l'usufrutto: Monsani Fanny.	500 —
3.50 %	819459	De Gisi Filomena fu Sabato, ved. Piccolo Carmine . . . »	210 —
Cons. 5 %	190105	Lampis Elisio fu Antioco, domic. a Cuspini (Cagliari), vincolata »	400 —
3.50 %	799351 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Comune di Sessant (Alessandria) . . . . » per l'usufrutto: Ivaldi Alberto fu Biagio, domic. in Torino.	490 —

Roma, 31 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5007)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3.50 %	Ricevuta mod. 241, num. 94 Intendenza di Aquila	17.50	Pistonesi Emidio di *Luigi*.	Pistonesi Emidio *fu Vincenzo*.
Cons. 5 %	202702	60 —	*Primavera* Benedetto fu Giovanni, minore, sotto la tutela di Costanza Giuseppe fu Michele, dom. a Bari.	*Primaviera* Benedetto, ecc., come contro.
»	175215	845 —	Merle Gemma fu Giuseppe, moglie di Turina Giacomo, domic. a Pinerolo (Torino) con usufrutto a Rigat Carlotta fu *Lorenzo* vedova Merle Giuseppe, domic. a Pinerolo (Torino).	Intestazione come contro, con usufrutto a Rigat Carlotta fu *Giovanni Lorenzo*, vedova Merle Giuseppe, domic. a Pinerolo (Torino).
»	175217	845 —	Merle Angela fu Giuseppe, nubile, domic. a Pinerolo (Torino), con usufrutto come sopra.	Intestazione come contro, con usufrutto come sopra.
»	175218	845 —	Merle Pia fu Giuseppe, nubile, domic. a Pinerolo (Torino), con usufrutto come sopra.	Intestazione come contro, con usufrutto come sopra.
»	247829	845 —	Merle Teresita fu Giuseppe, moglie di Iviglia Enrico Silvio, domic. a Pinerolo (Torino), con usufrutto come sopra.	Intestazione come contro, con usufrutto come sopra.
» »	475550 476366	175 — 175 —	Mascheroni Edoardo / Mascheroni Isabella } fu Giulio, domic. a Garlasco (Pavia).	Mascheroni Edoardo / Mascheroni Isabella } fu Giulio, *minori, sotto la patria potestà della madre Giorgi Maria Edvige o Edvige fu Giovanni, vedova Mascheroni*, domic. a Garlasco (Pavia).
»	322265	425 —	Gho Luigia fu *Biagio*, minore, sotto la patria potestà della madre Pasino Domenica fu Pietro, vedova Gho, domic. a Torino.	Gho Luigia fu *Francesco*, minore, ecc., come contro.
3.50 %	771057	140 —	Corallo Lidia fu Gaetano, nubile, domic. a Lecce.	Corallo Lidia fu Gaetano, *minore, sotto la patria potestà del padre*, ecc., come contro.
Cons. 5 % »	234346 217708	490 — 340 —	Carozzini Felicetta di Antonio, moglie di Sansonetti *Giovanni*, domic. in Lecce, con vincolo dotale.	Carozzini Felicetta di Antonio, moglie di Sansonetti *Gioacchino Giovanni*, domic. in Lecce, con vincolo dotale.
» P. L.	38724	15 —	Molteni *Francesco* fu Martino, minore, sotto la patria potestà della madre Donegani Teresa di Giacomo, vedova Molteni Martino, domic. a Como.	Molteni *Francesca* fu Martino, ecc., come contro.
3.50 %	241053	560 —	*Degiacomi* Francesca fu Giovanni Battista, moglie di *Saghetti* Francesco, domic. in Bra (Cuneo).	*De Giacomi* Francesca fu Giovanni Battista *detto anche Battista*, moglie di *Saglietti* Francesco, domic. in Bra (Cuneo).
»	510060	189 —	*Degiacomi* Francesca fu *Battista*, vedova Saglietti Francesco, domic. in Alba (Cuneo).	*De Giacomi* Francesca fu *Giovanni Battista detto anche Battista*, vedova di Saglietti Francesco, domic. in Alba (Cuneo).

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3.5 % » »	706622 764120 764131	350 — 161 — 122.50	De Paolis Adele *di* Vincenzo, *nubile*, domic. a Napoli.	De Paolis Adele *fu* Vincenzo, *divorziata da Pietro Paolo Giuseppe Wan Berlo*, domic. a Napoli.
Cons. 5 % »	24330 233244	550 — 100 —	Intestazione come sopra. Intestazione come sopra.	Intestazione come sopra. Intestazione come sopra.
»	145379	3,795 —	d'Harcourt d'Azeglio Giulio fu Giuseppe, domic. in Azeglio (Torino), con usufrutto vitalizio a *Ungher* di Löwemberg *Maria* fu Francesco, vedova d'Harcourt Edoardo, domic. in San Remo.	Intestazione come contro, con usufrutto vitalizio a *Unger* de Löwemberg *Maria o Maria Teresa*, ecc., come contro.
»	182738	3,220 —	d'Harcourt Alberto fu Erasmo, domic. in Azeglio (Torino), con usufrutto vitalizio a *Hunger* di Löwemberg Maria o Maria Teresa fu Francesco, vedova di d'Harcourt Edoardo, domic. a San Remo (Porto Maurizio).	Intestazione come contro, con usufrutto vitalizio a *Unger*, ecc., come contro.
»	193377	2,155 —	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a Löwemberg *Maria* fu Francesco, vedova d'Harcourt Edoardo, domic. a San Remo.	Intestazione come contro, con usufrutto vitalizio a *Unger* de Löwemberg *Maria o Maria Teresa*, ecc., come contro.
»	193380	4,315 —	d'Harcourt d'Azeglio Giulio fu Giuseppe, domic. in Azeglio (Torino), con usufrutto vitalizio a Löwemberg *Maria* fu Francesco, vedova d'Harcourt Edoardo, domic. a San Remo.	Intestazione come contro, con usufrutto vitalizio a *Unger* de Löwemberg *Maria o Maria Teresa*, ecc., come contro.
»	200258	9,970 —	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a *Ungher* di Löwemberg *Maria* fu Francesco, vedova d'Harcourt Edoardo, domic. a San Remo.	Intestazione come contro, con usufrutto vitalizio a *Unger* de Löwemberg *Maria o Maria Teresa*, ecc., come contro.
»	200255	4,985 —	d'Harcourt Alberto fu Erasmo, domic. in Azeglio, con usufrutto a *Ungher* di Löwemberg *Maria* fu Francesco, vedova di d'Harcourt Edoardo, domic. in San Remo.	Intestazione come contro, con usufrutto vitalizio a *Unger* de Löwemberg *Maria o Maria Teresa*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5881)